

AREA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

| | |
|-------------------|--|
| Progetto | Ampliamento cava di lapillo e pozzolana |
| Proponente | Società POZZOLANA MONTENERO S.a.s. |
| Ubicazione | Provincia di Viterbo Comune di Onano Località "La Selva" |

Registro elenco progetti n. 05/2017

**Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale
ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|--|--|
| IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Arch. Fernando Olivieri _____ MT _____ | IL DIRETTORE Ing. Flaminia Tosini _____ Data 05/06/2019 |
|--|--|

La Società POZZOLANA MONTENERO S.a.s. ha presentato istanza di V.I.A. in data 26/01/2017 ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Come previsto dall'art. 23, comma 1, parte II del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i., nella medesima data del 26/01/2017, la proponente Società POZZOLANA MONTENERO S.a.s. ha effettuato il deposito degli elaborati di progetto e dello Studio di Impatto Ambientale presso l'Area Valutazione Impatto Ambientale, come risulta dall'avviso pubblicato a mezzo stampa e presso la Provincia di Viterbo e il Comune di Onano.

L'opera in progetto rientra nell'allegato IV al punto 8 lettera i) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ma la Società proponente ha volontariamente attivato una istanza di Valutazione di Impatto Ambientale.

Per quanto riguarda le misure di pubblicità:

- la Società proponente alla consegna degli elaborati di progetto e dello Studio di Impatto Ambientale, ha provveduto alle misure di pubblicità pubblicando sul quotidiano "Il Giornale" del 26/01/2017 l'annuncio di avvenuto deposito, ai sensi dell'art. 24, comma 2, della parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il progetto e lo studio sono stati iscritti nel registro dei progetti al n. 05/2017 dell'elenco;

Per quanto concerne la partecipazione al procedimento:

- nel termine di 60 giorni il progetto e lo studio non sono stati consultati dal pubblico, ai sensi dell'art. 24, comma 4, parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- nei termini di cui agli art. 24, comma 4 e art. 25, comma 3, parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non sono pervenute osservazioni.

Esaminati gli elaborati trasmessi elencati a seguire:

- ELABORATO R01: Piano di Coltivazione e Recupero Ambientale;
- ELABORATO R01 bis: Piano di gestione dei rifiuti di estrazione;
- ELABORATO R02: Relazione Geologica, Geotecnica e Geomineraria;
- ELABORATO R03: Relazione Naturalistica, Faunistica e Vegetazionale;
- ELABORATO R03 bis: Recupero compensativo;
- ELABORATO R04: Studio di Valutazione di Impatto Ambientale;
- ELABORATO R04 bis: Sintesi non tecnica;
- ELABORATO R05: Studio di Inserimento Paesistico;
- ELABORATO R06: Computo metrico estimativo dell'area di cava e della compensazione;
- ELABORATO R07: Visioni della situazione attuale e simulazione a sistemazione avvenuta;
- ELABORATO GRAFICO: Tavola Unica.

Con nota prot.n. 116069 del 06/03/2017, in relazione all'interferenza tra l'attività di coltivazione proposta e un'area boscata adiacente alla cava attuale, è stato richiesto il parere alla competente Area Foreste e Servizi Ecosistemici.

Con nota prot.n. 184579 del 10/04/2017, è stata convocata per il giorno 25/05/2017 la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 25, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di acquisire i pareri delle autorità ambientali interessate, così come disposto dall'art. 26, comma 4 del sopracitato Decreto.

Con nota prot.n. 331794 del 30/06/2017 è stato trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi del 25/05/2017, nell'ambito della quale è stato richiesto alla Società proponente la trasmissione dell'autorizzazione paesaggistica e del nulla osta di Vincolo Idrogeologico, nonché eventuali altre

autorizzazioni, pareri, nulla osta ecc. di natura ambientale, necessari alla realizzazione ed esercizio dell'attività di coltivazione.

Inoltre, con la stessa nota è stata trasmessa la seguente documentazione acquisita successivamente alla Conferenza di Servizi;

- richiesta della documentazione di progetto da parte dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere, con nota prot. n.3076 del 20/06/2017, acquisita con prot. n.0313919 del 20/06/2017;
- richiesta di integrazioni dell'Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica, acquisita con prot. n.0283531 del 05/06/2017.

Con nota prot.n. 4128 del 03/08/2017, acquisita con prot.n. 406148 del 04/08/2017, l'Autorità di Bacino del Fiume Tevere, a seguito della trasmissione della documentazione di progetto da parte della Società proponente, ha inviato il proprio contributo ai fini del prosieguo della procedura di V.I.A. in oggetto.

Con nota prot.n. 554311 del 02/11/2017, l'Area Foreste e Servizi Ecosistemici ha espresso parere forestale positivo alla trasformazione dell'area boscata in altra qualità di coltura e al progetto di rimboschimento compensativo.

Con nota prot.n. 591380 del 21/11/2017, ai fini del prosieguo del procedimento di V.I.A. in oggetto, è stato trasmesso il parere sopra citato all'Area Difesa del Suolo e Consorzi di Irrigazione e all'Area Autorizzazioni Paesaggistiche e V.A.S. per i rispettivi pareri di competenza.

Con nota prot.n. 734572 del 21/11/2018, in considerazione del tempo trascorso dall'attivazione della procedura di V.I.A. in oggetto, è stato richiesto alla Società proponente ed alle rispettive amministrazioni competenti, di far pervenire entro 30 giorni informazioni in merito allo stato delle procedure, in particolare quelle relative al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e del nulla osta di Vincolo Idrogeologico.

Tenuto conto che a seguito della sopra citata richiesta, non sono pervenute informazioni rispetto a quanto evidenziato, al fine di definire il procedimento di V.I.A. attivato dalla Società proponente in data 26/01/2017, con nota prot.n. 89097 del 04/02/2019 è stata convocata per il giorno 07/03/2019 la seconda seduta della Conferenza di Servizi, allegando alla stessa il parere favorevole espresso dall'Area Foreste e Servizi Ecosistemici con nota prot.n. 554311 del 02/11/2017.

Con nota prot.n. 224473 del 22/03/2019 è stato trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi del 07/03/2019, con allegata la seguente documentazione acquisita:

- nota prot.n. 721 del 07/03/2019, acquisita con prot.n. 181010 del 07/03/2019, con la quale il Comune di Onano ribadisce il parere favorevole alla proposta di ampliamento in progetto, già espresso in sede di conferenza di servizi del 25/05/2018;
- pec acquisita con prot.n. 0206558 del 15/03/2019, con la quale la Società proponente ha trasmesso il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale.

Con nota prot.n. 269977 del 05/04/2019 l'Area Autorizzazioni Paesaggistiche e V.A.S. ha comunicato che presso la propria struttura è in corso di valutazione l'istanza di autorizzazione paesaggistica, presentata in modalità ordinaria dalla Società Pozzolana Montenero S.a.s. ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i..

Con PEC acquisita con prot.n. 292372 del 12/04/2019, la Società proponente ha trasmesso la proroga dell'autorizzazione alla coltivazione della cava in esame (prot.n. 3459 del 13/11/2018), fino al 09/12/2021.

Sulla scorta della documentazione trasmessa, si evidenziano i seguenti elementi che assumono rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni. Si specifica che quanto successivamente riportato in corsivo è estrapolato dalle dichiarazioni agli atti trasmessi dalla richiedente.

Descrizione del progetto

L'intervento in progetto consiste nella richiesta di ampliamento di una cava di pozzolana esistente, come previsto dall'art. 30 della L.R. n.17/04 e s.m.i..

La cava attuale è ubicata circa 1 Km a nord del centro urbano di Latera, in prossimità della Strada Regionale n.74 "Maremmana" e della Strada Provinciale "Onanese".

L'ampliamento è previsto in adiacenza al lato occidentale della cava in attività.

Per quanto riguarda l'iter autorizzatorio della cava oggetto della richiesta di ampliamento, dalla documentazione esaminata risulta che, in data 22/11/1980 il Comune di Onano ha rilasciato l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività estrattiva ai sensi della L.R. n. 1/1980, per una durata di 20 anni.

Successivamente, con atto prot. 4726 del 11/12/2001, il Comune di Onano, sulla base del nulla osta di Vincolo Idrogeologico della Direzione Ambiente e Protezione Civile del 30/12/1999 e del parere dell'Assessorato per le Politiche dell'Attività Produttiva del 19/12/2001, ha autorizzato la prosecuzione dell'attività estrattiva ai sensi della L.R. n. 27/1993, per la durata di 15 anni.

Prima della scadenza naturale dell'autorizzazione precedente, acquisiti gli ulteriori titoli autorizzatori quali il parere dell'Area Valutazione di Impatto Ambientale prot.n. 083426 del 24/05/2004, il parere dell'Area Conservazione Foreste con Determinazione n. B0508 del 08/03/2004 e l'autorizzazione paesaggistica dall'Area Urbanistica e Beni Ambientali Nord prot.n. 6096/02 del 30/07/2004, ha autorizzato la prosecuzione dell'attività di coltivazione fino al 10/12/2016.

Prima della scadenza dell'autorizzazione alla coltivazione, con istanza prot.n. 1740 del 23/06/2016, la Società proponente ha presentato una richiesta di proroga al Comune di Onano, come previsto dall'art. 34 della L.R. n.17/04 e s.m.i..

A seguito della sopra citata istanza, il Comune di Onano con atto prot.n. 3459 del 13/11/2018, ha autorizzato la Società proponente alla prosecuzione dell'attività estrattiva ai sensi della L.R. n. 17/2004 e s.m.i., fino al 09/12/2021.

La cava autorizzata presenta un'estensione di 10.7 ha, di cui 2.0 ha del settore nord indicati come già recuperati, mentre l'ampliamento previsto si estende su di una superficie di 5.0 ha, di cui 4.1 ha di area estrattiva e 0.9 ha di pista perimetrale con zona di rispetto.

L'area dell'ampliamento è stata suddivisa in due lotti funzionali, di superficie pari a 2.5 ha ciascuno.

Il materiale interessato dalla coltivazione, di origine vulcanica, è rappresentato da lapilli e pozzolana, nella percentuale rispettivamente del 55% e 45%.

Con Determinazione n. B3145 del 13/04/2011, la Direzione Regionale Attività Produttive e Rifiuti ha certificato che il materiale estratto dalla Società Pozzolana Montenero S.a.s. nella Cava "La Selva" è raro ai sensi della L.R. n.24/98 e s.m.i. e della L.R. n.17/04 e s.m.i..

Dati di sintesi del progetto

Comune: Onano (VT)

Località: La Selva

Tipologia progetto: ampliamento

Tipologia di cava: a fossa

Tipologia materiale da coltivare: lapilli e pozzolana

Riferimento cartografico: Carta Tecnica Regionale Sezione 333140 "Latera"

Area di cava autorizzata: 10.7 ha

Area di ampliamento: 5.0 ha (di cui 4.1 di cantiere estrattivo)
Area rimboschimento compensativo: 5.3 ha
Riferimento catastale area di ampliamento: Foglio n. 24, particelle n. 19/p e 21/p
Volume materiale residuo: 60.600 mc (di cui 2.600 mc di scoperta e 58.000 mc di materiale utile)
Volume banco utile ampliamento: 640.900 mc
Volume terreno di scoperta ampliamento: 32.800 mc
Volume totale di scavo ampliamento: 673.700 mc
Volume materiale utile commercializzato ampliamento: 336.200 mc
Volume materiale utilizzato per recupero: 340.100 mc
Metodo di coltivazione: trincee orizzontali discendenti
Quota fondo scavo ampliamento: 570 metri slm
Quota fondo scavo cava attuale: 550 metri slm
Lotti di coltivazione: 2
Quota falda idrica: circa 400 metri slm
Produzione media annua: 70.000 mc
Durata attività estrattiva e recupero ambientale: 5 anni
Destinazione urbanistica: Zona E – Sottozona EI “agricola boschiva di notevole valore ambientale
Impianti di lavorazione: presente in cava
Mezzi utilizzati in cava: meccanici
Geometria fronte di coltivazione: gradoni con pendenza di 45°, altezza di circa 10 m e pedata di 5 m
Geometria fronte finale: a gradoni e a pendenza unica di circa 30°
Destinazione finale dell'area: agricola/naturalistica

Lo stato attuale della cava in attività è rappresentato dal rilievo di dettaglio datato novembre 2016, riportato nell'Elaborato Grafico di progetto, rispetto al quale il piano di coltivazione indica una volumetria residua di 60.600 mc di materiale, di cui 2.600 mc di scoperta e 58.000 mc di utile, per un periodo coltivazione previsto di 2 anni, compresi i lavori di recupero.

Nell'ambito della Conferenza di Servizi svolta, il tecnico incaricato ha dichiarato che negli ultimi due anni la coltivazione è rimasta pressoché ferma e le volumetrie sono rimaste sostanzialmente le stesse.

Per l'ampliamento è stato stimato un volume in banco pari a 640.900 mc e 32.800 mc di terreno di scoperta, per un volume totale di scavo pari a 673.700 mc.

Dalla Tavola 2 contenuta nell'Elaborato Grafico di progetto, risulta che un settore sub pianeggiante in prossimità dell'ingresso della cava, caratterizzato da una superficie di circa 20.000 mq e da una quota di circa 550 metri slm, è indicato come già recuperato.

Gli impianti di lavorazione sono ubicati nella zona centrale dell'area estrattiva, in corrispondenza del piazzale principale caratterizzato da una quota compresa tra i 550 e 555 metri slm, il quale attraverso una scarpata di circa 5 metri sub verticale, passa al successivo piazzale che arriva fino all'attuale fronte di coltivazione.

I fronti di coltivazione laterali e quello attuale sul lato meridionale della cava, sono caratterizzati da una geometria a gradoni, con una pendenza di 45°, un'altezza di circa 10 metri e una pedata di 5 metri, per una pendenza media del fronte di 35°.

Piano di coltivazione

L'area di ampliamento è stata suddivisa in due lotti funzionali e l'estrazione del materiale dal fronte di coltivazione è previsto mediante l'utilizzo di soli mezzi meccanici (escavatori e ruspe), che provvedono all'abbattimento del materiale ed al successivo trasporto agli impianti di lavorazione, ubicati nei pressi del fronte di coltivazione.

Negli elaborati di progetto è rappresentato come sia la coltivazione residua, sia quella in ampliamento, si svilupperanno ad una quota minima di scavo di 570 metri slm, sempre mediante la realizzazione di gradoni con geometria analoga a quelli attuali.

Nella Tavola 4 di progetto è rappresentato lo stato finale della cava, caratterizzato da un'ampia superficie sub pianeggiante superiore, compresa tra le quote di 572 e 570 metri slm, ed una inferiore sempre sub pianeggiante compresa tra le quote di 552 e 556 metri slm.

Nella Relazione Geologica esaminata, si esclude qualsiasi interferenza tra l'attività di coltivazione e la falda idrica locale, in quanto quest'ultima presenta una quota piezometrica di circa 400 metri slm, quindi ad oltre 150 metri dalla quota minima di scavo dell'ampliamento.

Le analisi di stabilità effettuate nell'ambito dello studio geologico inoltre, evidenziano fronti stabili sia in fase di coltivazione, sia a recupero ultimato.

Recupero ambientale

Dei 640.900 mc di materiale in banco che si prevede di estrarre dai due lotti di ampliamento, circa 304.700 mc, insieme ai complessivi 35.400 mc di materiale di scoperta (2.600 mc scoperta residua cava madre e 32.800 mc scoperta ampliamento), per un totale di 340.100 mc, verranno utilizzati con le seguenti modalità:

- mc 175.200 nel ritombamento della zona scavata in difformità del n.o. idrogeologico;
- mc 128.600 circa per la riprofilatura dei versanti a 30° e riporto sui gradoni;
- mc 36.300 circa per riportare a quota 552 la zona del piazzale degli impianti.

Quasi la metà del volume in banco dell'ampliamento previsto quindi, insieme al totale del terreno di scoperta, verranno utilizzati per il riassetto morfologico dell'intera area di intervento ed una parte cospicua dello stesso (175.200 mc), è destinata al ripristino delle quote di un settore della cava attuale, coltivato in difformità rispetto a quanto previsto nel nulla osta di Vincolo Idrogeologico del 30/12/1999.

Secondo quanto dichiarato nel progetto infatti, in corrispondenza di un settore prossimo all'attuale fronte di cava, la coltivazione ha raggiunto una quota di scavo di 558 metri slm, in difformità rispetto alla prescrizione contenuta nel nulla osta di Vincolo Idrogeologico del 30/12/1999, che prevedeva invece una quota minima di scavo di 570 metri slm.

Il progetto di ampliamento quindi, nel suo complesso prevede anche di ripristinare le quote di progetto per la cava attualmente autorizzata e di intervenire sui fronti di recupero in modo da ottenere una scarpata a profilo unico con una pendenza di 30°, invece dei previsti gradoni.

Come rappresentato nella Tavola 4 di progetto, l'assetto morfologico finale dell'area di intervento (cava madre più ampliamento proposto), sarà caratterizzato da due ampie superfici sub pianeggianti che si sviluppano a quote diverse (552 e 570 metri slm), delimitate da fronti di coltivazione a geometria diversa. Infatti, i fronti di scavo finali posti a quote inferiori e quelli del settore sud orientale a quote superiori (cava madre), saranno riprofilati con una pendenza unica a 30°. Quelli del settore sud e est dell'ampliamento saranno riprofilati con una geometria a gradoni, simile a quella attuale di coltivazione.

Una volta realizzato l'assetto morfologico finale, il recupero ambientale della cava è previsto attraverso la piantumazione di essenze autoctone, cespugliose nei piazzali e di arbusti ed alberi d'alto fusto in corrispondenza delle pedate, secondo le indicazioni e le modalità riportate nella Relazione Naturalistica, Faunistica e Vegetazionale e rappresentate nella Tavola IV "Planimetria e sezione post operam dell'area" allegata alla stessa Relazione.

Destinazione urbanistica e vincoli ambientali, paesaggistici ed archeologici

Dal Certificato di Destinazione Urbanistica prot. n.1414 del 21/06/2013, risulta che l'area di ampliamento richiesta, individuata nelle particelle catastali n. 19/p e 21/p del Foglio n.24, è classificata come Zona Agricola E, sottozona E1 "agricola boschiva di notevole valore ambientale". Il Comune di Onano, con nota prot.n. 721 del 07/03/2019, acquisita con prot.n. 181010 del 07/03/2019, ha confermato il parere positivo espresso in sede di conferenza di servizi del 25/05/2017.

Dal punto di vista paesaggistico, dallo stralcio della Tavola B del PTPR allegato alla documentazione di progetto, risulta che sia parte della cava attuale che l'intera superficie dell'ampliamento previsto, sono interessati da una copertura boschiva vincolata ai sensi del D.Lgs. n.42/04 e s.m.i..

Per quanto riguarda la cava attualmente autorizzata, la Società proponente ha allegato l'autorizzazione paesaggistica rilasciata con Determinazione n. B2502 del 23/07/2004 dall'Area Urbanistica e Beni Ambientali Nord.

Rispetto all'autorizzazione paesaggistica per il progetto di ampliamento, la competente Area Autorizzazioni Paesaggistiche e V.A.S., con nota prot.n. 269977 del 05/04/2019, ha comunicato che l'istanza attivata ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i. è ancora in corso di valutazione.

In considerazione dell'interferenza tra l'attività estrattiva in ampliamento e la copertura boschiva, è stata prevista quale misura compensativa un intervento di rimboschimento di 5.3 ha, da realizzare principalmente nel Comune di Piansano ed in parte nel Comune di Valentano.

Con nota prot.n. 554311 del 02/11/2017, l'Area Foreste e Servizi Ecosistemici ha espresso parere forestale positivo con prescrizioni alla trasformazione dell'area boscata in altra qualità di coltura e al progetto di rimboschimento compensativo.

L'area di intervento (cava attuale e ampliamento), è sottoposta a Vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n.3267/23 e s.m.i..

Rispetto alla cava attuale è stato rilasciato il nulla osta dal Dipartimento Ambiente e Protezione Civile con prot.n. 12268 del 30/12/1999, mentre per quanto riguarda l'ampliamento, l'attuale competente Area Tutela del Territorio, anche se convocata alla conferenza di servizi, non ha fatto pervenire alcuna comunicazione in merito.

Nello Studio di Impatto Ambientale si dichiara che le particelle che individuano l'ampliamento, non risultano interessate dall'Uso Civico.

* * *

ESITO ISTRUTTORIO

L'istruttoria tecnica è stata condotta sulla base delle informazioni fornite e contenute nella documentazione agli atti, di cui il tecnico Marcello Bardini, iscritto all'Albo dei Periti Industriali della Provincia di Viterbo, ha asseverato la veridicità con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, presentata contestualmente all'istanza di avvio della procedura.

L'intervento proposto dalla Società POZZOLANA MONTENERO S.a.s. consiste nella richiesta di ampliamento di una cava di pozzolana autorizzata, così come previsto dall'art. 30 della Legge Regionale n.17/2004 e s.m.i..

Nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale in oggetto, si è svolta la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 25, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di acquisire i pareri delle autorità ambientali interessate, così come disposto dall'art. 26, comma 4 del sopracitato Decreto.

La Conferenza di Servizi si è svolta in modalità sincrona, ai sensi dell'art.14 ter della Legge n. 241/90 e s.m.i. e come disposto dal comma 7 dello stesso articolo, entro 90 giorni dalla data della prima riunione *“Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”*;

In data 07/03/2019 si è svolta la seconda e conclusiva seduta della Conferenza di Servizi, finalizzata all'acquisizione dei pareri definitivi dei soggetti convocati.

Pareri pervenuti per il progetto esaminato

Il Comune di Onano, con nota prot.n. 721 del 07/03/2019, acquisita con prot.n. 181010 del 07/03/2019, ha confermato il parere positivo sul progetto di ampliamento in esame, già espresso in sede di conferenza di servizi del 25/05/2017.

Con la stessa nota il Comune di Onano ha fornito informazioni in merito alla procedura amministrativa legata all'interferenza tra l'attività estrattiva della cava madre e le aree boscate e ha trasmesso documentazione amministrativa relativa all'autorizzazione paesaggistica ed al nulla osta di vincolo idrogeologico della cava madre.

In merito all'interferenza tra l'attività estrattiva in progetto e l'area boscata adiacente, con nota prot.n. 554311 del 02/11/2017, l'Area Foreste e Servizi Ecosistemici ha espresso parere forestale positivo con prescrizioni alla trasformazione dell'area boscata in altra qualità di coltura e al progetto di rimboschimento compensativo.

Per quanto riguarda la cava attualmente autorizzata, la Società proponente ha trasmesso l'autorizzazione paesaggistica rilasciata con Determinazione n. B2502 del 23/07/2004 dall'Area Urbanistica e Beni Ambientali Nord.

Con PEC acquisita con prot.n. 206558 del 15/03/2019, la Società proponente ha trasmesso il parere favorevole al progetto di ampliamento in esame, espresso con nota prot.n. 2590 del 05/02/2019 ai sensi del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii. dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale.

Rispetto alla cava attuale, il Dipartimento Ambiente e Protezione Civile ha espresso il nulla osta Vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n.3267/23 e s.m.i., dal con prot.n. 12268 del 30/12/1999.

Il Comune di Onano, con atto prot.n. 3459 del 13/11/2018, ha autorizzato la Società proponente alla prosecuzione dell'attività estrattiva ai sensi della L.R. n. 17/2004 e s.m.i., fino al 09/12/2021.

Conclusioni

Effettuata l'istruttoria di V.I.A., si formulano le seguenti considerazioni conclusive:

- l'intervento in esame consiste nella richiesta di ampliamento di una cava di pozzolana esistente, così come previsto dall'art. 30 della Legge Regionale n.17/2004 e s.m.i., ubicata nel Comune di Onano in località “La Selva”;
- la cava oggetto di richiesta di ampliamento è stata autorizzata dal Comune di Onano in data 22/11/1980 ai sensi della L.R. n. 1/1980 e allo stato attuale la cava è stata prorogata dallo

stesso Comune ai sensi della L.R. n.17/04 e s.m.i. con atto prot.n. 3459 del 13/11/2018, fino al 09/12/2021;

- l'area di ampliamento è stata suddivisa in due lotti funzionali e l'estrazione del materiale è previsto mediante l'utilizzo di soli mezzi meccanici (escavatori e ruspe), che provvedono all'abbattimento del materiale ed al successivo trasporto agli impianti di lavorazione, ubicati nei pressi del fronte di coltivazione;
- tenuto conto che nello studio geologico esaminato la quota piezometrica della falda idrica è stata ubicata ad una quota di circa 400 metri slm, è possibile escludere qualsiasi tipo di interferenza con la stessa, in considerazione della quota minima di scavo di 570 metri slm prevista dal piano di coltivazione;
- lo stesso studio geologico evidenzia inoltre, mediante apposite verifiche analitiche, condizioni di stabilità dei fronti di scavo sia in fase di coltivazione, sia a recupero ultimato;
- il progetto prevede che quasi la metà del volume in banco compreso nell'ampliamento previsto, sarà utilizzato per il ripristino delle quote del progetto autorizzato e la riprofilatura dei fronti di scavo attuali con una pendenza unica di 30°, tale da consentirne un migliore reinserimento ambientale;
- in particolare, una parte cospicua di tale materiale sarà utilizzato per il ripristino delle quote di un settore della cava attuale, dove gli scavi si sono approfonditi in difformità rispetto alla quota minima indicata nel nulla osta di Vincolo Idrogeologico del 30/12/1999;
- rispetto a tale violazione delle prescrizioni contenute nel nulla osta di Vincolo Idrogeologico, il Comune di Onano, nell'ambito della documentazione allegata al parere positivo, ha evidenziato che la Società proponente ha provveduto a corrispondere una sanzione amministrativa;
- per quanto riguarda il nulla osta di Vincolo Idrogeologico relativo al progetto di ampliamento in esame, visto quanto disposto dall'art. 14 ter, comma 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., tenuto conto che la competente Area Tutela del Territorio, anche se convocata alla conferenza di servizi non ha fatto pervenire alcuna comunicazione in merito, si considera acquisito l'assenso senza condizioni;
- in merito alla validità dell'autorizzazione paesaggistica per la cava attuale, si prende atto di quanto riportato nella nota prot.n. 34977 del 17/12/2012 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, allegata al parere del Comune di Onano, nella quale si dichiara che qualora l'attività di coltivazione venga avviata entro i cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, non è necessario richiedere il rinnovo della stessa per il prosieguo dei lavori;
- si prende atto inoltre che il Comune di Onano, con atto prot.n. 3459 del 13/11/2018, ha autorizzato la Società proponente alla prosecuzione dell'attività estrattiva ai sensi della L.R. n. 17/2004 e s.m.i., fino al 09/12/2021;
- per quanto riguarda l'autorizzazione paesaggistica relativa al progetto di ampliamento, visto quanto disposto dall'art. 14 ter, comma 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si considera acquisito l'assenso senza condizioni;
- il progetto di ampliamento prevede anche di ripristinare le quote di progetto per la cava attualmente autorizzata e di intervenire sui fronti di recupero della cava attuale, in modo da ottenere una scarpata a profilo unico con una pendenza di 30°, invece dei previsti gradoni;
- il progetto consente quindi di ottenere un riassetto morfologico dell'intera area di intervento, in linea anche con i titoli autorizzativi acquisiti e nel complesso un migliore reinserimento ambientale del sito di cava, come rappresentato nella Tavola IV allegata alla Relazione Naturalistica, Faunistica e Vegetazionale;
- con Determinazione n. B3145 del 13/04/2011, la Direzione Regionale Attività Produttive e Rifiuti ha certificato che il materiale estratto dalla Società Pozzolana Montenero S.a.s. nella Cava "La Selva" è raro ai sensi della L.R. n.24/98 e s.m.i. e della L.R. n.17/04 e s.m.i.;

- considerato che la cava ha una morfologia a “fossa” e che le abitazioni più prossime ad essa ubicate a sud del fronte di coltivazione, lungo la strada regionale n. 74, sono separate dallo stesso fronte da un rilievo e da vegetazione arborea, tale da non subire interferenze dirette dall’attività di coltivazione (rumore e polveri);

Vista la Legge n. 241/1990 e s.m.i. che disciplina il procedimento amministrativo e, nel caso della procedura in esame, la conferenza di servizi tenutasi ai sensi dell’art. 25, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Visto il combinato disposto dell’art. 17 della L.R. n. 24/98 e s.m.i., e dell’art. 50 delle Norme del PTPR, che prevedono, per le attività estrattive che interferiscono con beni paesaggistici vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/04 e s.m.i., che l’autorizzazione paesaggistica venga rilasciata dalla Giunta Regionale con propria deliberazione;

Considerato quindi il coinvolgimento dell’organo politico regionale nell’ambito del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, in quanto quest’ultima assume un carattere di “deroga” ai vincoli paesaggistici.

Tenuto conto che il Comune di Onano, in data 13/11/2018, ha autorizzato la Società proponente alla prosecuzione dell’attività estrattiva ai sensi della L.R. n. 17/2004 e s.m.i., fino al 09/12/2021.

Avendo valutato le criticità rilevate e le interrelazioni tra il progetto proposto e i fattori ambientali coinvolti.

Ritenuto necessario prevedere specifiche opere di mitigazione ed attuare specifiche procedure gestionali durante tutta la fase di cantiere.

Ritenuto necessario inoltre applicare una Verifica di ottemperanza di seguito descritta, al fine di verificare la compatibilità paesaggistica dell’intervento in progetto, prima dell’autorizzazione dell’intervento stesso

Per quanto sopra rappresentato

In relazione alle situazioni ambientali e territoriali descritte in conformità all’Allegato VII, parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., si ritiene che possa essere espressa pronuncia di compatibilità ambientale positiva alle seguenti condizioni:

1. il progetto sia attuato secondo quanto previsto negli elaborati presentati, elencati nelle premesse e nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa vigente in materia di attività estrattive;
2. siano rispettate tutte le prescrizioni contenute nei pareri dell’Area Foreste e Servizi Ecosistemici (prot.n. 554311 del 02/11/2017) e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale (prot.n. 2590 del 05/02/2019);

Ambiente idrico

3. in generale, nell’area di intervento, sia in fase di cantiere che a recupero ultimato, siano realizzate tutte le opere provvisorie e definitive atte a garantire la sicurezza dei luoghi, la stabilità del suolo, il buon regime delle acque di deflusso e la protezione delle falde dai fenomeni di inquinamento;
4. al fine di garantire il recupero ambientale dell’area di intervento, in particolare in corrispondenza dei fronti di scavo finali, contestualmente ai lavori di riassetto morfologico

dovrà essere realizzata una rete di drenaggio delle acque meteoriche, in modo da evitare l'innescò di fenomeni di erosione e di dissesto in generale;

5. la rete di drenaggio delle acque superficiali dovrà essere realizzata mediante le tecniche di ingegneria naturalistica e sulla stessa dovranno essere effettuate attività di manutenzione durante tutta la fase di cantiere e per un congruo periodo dopo la fine dei lavori;

Suolo e sottosuolo

6. durante la fase di cantiere, a prescindere dalle verifiche di progetto, dai dati acquisiti dai rilievi effettuati in sito e dalle verifiche annuali previste dalla legge di settore, sarà cura del Direttore dei Lavori accertare la stabilità dei fronti di coltivazione e recupero durante tutta la fase dei lavori, in base alle caratteristiche geotecniche e strutturali del fronte aperto;
7. al fine di ottenere il recupero naturalistico previsto dal progetto, dovrà essere garantita la stabilità a lungo termine dei fronti di scavo finali, attraverso l'utilizzo di interventi di ingegneria naturalistica di tipo anti erosivo e di stabilizzazione;
8. la gestione del materiale di scoperta (scavo, movimentazione, stoccaggio e riutilizzo), dovrà essere condotta in modo da evitare fenomeni di inquinamento dello stesso;
9. il terreno vegetale indispensabile al recupero ambientale della cava, dovrà essere gestito in modo da non alterarne le caratteristiche fisico-chimiche e di fertilità;
10. nel caso sia necessario reperire terreno vegetale dall'esterno del sito di cava, questo dovrà essere costituito da materiale certificato;

Paesaggio

11. al termine dell'attività estrattiva dovranno essere rimossi tutti gli impianti e le strutture presenti nel sito, oltre al ripristino dello stato dei luoghi e la sistemazione del suolo, ad esclusione delle sole piste eventualmente ritenute necessarie alla manutenzione degli impianti vegetazionali e di regimazione delle acque superficiali;

Vegetazione

12. sia realizzato l'impianto vegetazionale schematizzato nella Tavola IV "Planimetria e sezione post operam dell'area" allegata alla Relazione Naturalistica, Faunistica e Vegetazionale;
13. qualsiasi introduzione di specie vegetali nell'area di intervento dovrà prevedere l'impiego di ecotipi locali o di specie autoctone certificate, evitando sesti di impianto regolari, in modo da ottenere un intervento di tipo naturalistico;
14. al fine di favorire l'attecchimento delle piante, dovrà essere effettuata una manutenzione dell'impianto per un congruo periodo dopo la realizzazione;

Atmosfera

15. dovranno essere attuati tutti i criteri ai fini di una corretta applicazione dei provvedimenti di prevenzione, contenimento e riduzione dell'inquinamento atmosferico stabiliti dalle Norme di Attuazione del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria, nonché i controlli e la valutazione dell'efficacia delle misure adottate;
16. la produzione delle polveri dovrà essere limitata al fine di consentire il rispetto dei limiti di emissione previsti dalle normative vigenti e dovranno comunque essere attuate le seguenti misure, in modo da non interferire con gli elementi antropici più vicini:
 - periodici inaffiamenti delle piste interne all'area di cava e dei cumuli di materiale inerte attraverso impianti fissi e/o mobili, con aumento della frequenza delle bagnature durante la stagione estiva;
 - bagnatura periodica delle aree destinate allo stoccaggio temporaneo dei materiali, o loro copertura al fine di evitare il sollevamento delle polveri;
 - lavaggio giornaliero dei mezzi di cantiere e pulizia con acqua dei pneumatici dei veicoli in uscita dall'area degli impianti, prima dell'immissione sulla strada provinciale;
 - velocità ridotta per i mezzi di trasporto;
 - periodica manutenzione degli automezzi;
17. per quanto riguarda il contenimento delle emissioni di gas e particolato, dovranno essere adottate le seguenti misure:

- utilizzo di mezzi di cantiere che rispondano ai limiti di emissione previsti dalle normative vigenti, ossia dotati di sistemi di abbattimento del particolato di cui occorrerà prevedere idonea e frequente manutenzione e verifica dell'efficienza anche attraverso misure dell'opacità dei fumi;
- uso di attrezzature di cantiere e di impianti fissi il più possibile con motori elettrici alimentati dalla rete esistente;

Rumore

18. per quanto riguarda l'impatto acustico correlato alle attività di cava (scavo, movimentazione e traffico indotto), dovranno essere rispettati i limiti assoluti di emissione ed immissione acustica di cui al D.P.C.M. 14/11/97;
19. al fine di verificare che non ci siano impatti sui ricettori presenti nell'intorno della cava, dovrà essere predisposto uno Studio di Impatto Acustico redatto ai sensi della specifica normativa regionale vigente;
20. comunque, al fine di limitare l'impatto acustico, dovranno essere utilizzate unità operative di tecnologia moderna, rispondenti alle specifiche tecniche previste dalla vigente normativa sui livelli di emissione delle macchine da cantiere e sottoposte a regolare manutenzione;
21. dovranno essere effettuati dei controlli sui silenziatori degli automezzi circolanti e sulla rumorosità degli impianti di lavorazione. Gli automezzi e le macchine operatrici in uso, anche se solo impiegate nelle attività di cava, dovranno essere sottoposte a verifica annuale per quanto riguarda l'integrità strutturale del dispositivo di scarico;

Monitoraggio

22. la Società proponente dovrà attivare il monitoraggio delle acque potenzialmente interagenti con l'attività di cava, così come previsto dalla D.G.R. n. 222 del 25/03/2005, con la trasmissione dei dati all'Area "Centro Funzionale Regionale", secondo le specifiche tecniche e le modalità di volta in volta definite dall'Area stessa;
23. la società proponente dovrà effettuare un monitoraggio delle polveri e del rumore con cadenza almeno semestrale, adottando in caso di superamento dei limiti previsti dalla normativa idonee misure atte a mitigare e contenere dette emissioni;
24. i risultati dei monitoraggi ambientali (polveri, rumore e falda), dovranno essere conservati presso il sito di cava, a disposizione di eventuali controlli effettuati da parte delle Autorità competenti;

Prescrizioni generali di prevenzione inquinamento

25. durante tutta la fase di cantiere, dovranno essere attuate misure di prevenzione dell'inquinamento volte a tutelare le acque superficiali e sotterranee, il suolo ed il sottosuolo, nello specifico dovranno essere:
 - adeguatamente predisposte le aree impiegate per il parcheggio dei mezzi di cantiere, nonché per la manutenzione di attrezzature e il rifornimento dei mezzi di cantiere. Tali operazioni dovranno essere svolte in apposita area impermeabilizzata, dotata di sistemi di contenimento e di tettoia di copertura o, in alternativa, di sistemi per il primo trattamento delle acque di dilavamento (disoleatura);
 - stabilite le modalità di movimentazione e stoccaggio delle sostanze pericolose e le modalità di gestione e stoccaggio dei rifiuti; i depositi di carburanti, lubrificanti sia nuovi che usati o di altre sostanze potenzialmente inquinanti dovranno essere localizzati in aree appositamente predisposte e attrezzate con platee impermeabili, sistemi di contenimento, pozzetti di raccolta, tettoie;
 - gestite le acque meteoriche di dilavamento eventualmente prodotte nel rispetto della vigente normativa di settore nazionale e regionale;
 - adottate modalità di stoccaggio del materiale sciolto volte a minimizzare il rischio di rilasci di solidi trasportabili in sospensione in acque superficiali;
 - adottate tutte le misure necessarie per abbattere il rischio di potenziali incidenti che possano coinvolgere sia i mezzi ed i macchinari di cantiere, sia gli automezzi e i veicoli

esterni, con conseguente sversamento accidentale di liquidi pericolosi, quali idonea segnaletica, procedure operative di conduzione automezzi, procedure operative di movimentazione carichi e attrezzature, procedure di intervento in emergenza;

- gestiti nel rispetto delle norme vigenti gli eventuali rifiuti prodotti, anche a seguito di eventuali attività di manutenzione, identificando i rifiuti pericolosi e non pericolosi attraverso gli specifici codici CER, in particolare per gli eventuali stoccaggi temporanei di rifiuti dovranno essere adottate le prescrizioni tecniche previste dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

26. le operazioni di rifornimento dovranno essere realizzate solo su aree dedicate, in modo da evitare qualsiasi fenomeno di sversamento al suolo dei carburanti;

27. le acque di scarico civili provenienti dai moduli adibiti ad uffici, spogliatoi e servizi, dovranno essere smaltite ai sensi della normativa vigente;

Sicurezza

28. dovranno essere rispettate tutte le indicazioni inerenti la sicurezza dei lavoratori, contenute nel D.Lgs. n. 624/96 e nel D.Lgs. n. 81/2008 e nel DPR 128/59;

Procedurali

29. come disposto dalla Legge Regionale n.17/04 e s.m.i., il Comune verifica i lavori di coltivazione e recupero ambientale, nonché vigila sull'osservanza delle norme della predetta legge, delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e degli obblighi oggetto della convenzione;

30. di stabilire che il progetto esaminato, ai sensi dell'art. 26, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del proponente, la procedura di impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Verifica di ottemperanza

Prima dell'autorizzazione dell'attività estrattiva in esame, la Società proponente dovrà trasmettere alla scrivente Area, quale verifica di ottemperanza, la Deliberazione di Giunta Regionale di autorizzazione paesaggistica dell'intervento di ampliamento proposto.

L'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'esito positivo della Verifica di ottemperanza.

La presente istruttoria tecnico-amministrativa è redatta in conformità della parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Si evidenzia che qualunque difformità o dichiarazione mendace su tutto quanto esposto e dichiarato negli elaborati tecnici agli atti, inficiano la validità della presente istruttoria.

Il presente documento è costituito da n. 13 pagine inclusa la copertina.